



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: 142083/RU/2018

Rif.:

Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Accise e altre Imposte Indirette
Ufficio Normativa in materia di accise e di altre
imposizioni indirette

Alle Direzioni Regionali ed
Interregionali

Alla Direzione Interprovinciale di
Bolzano e Trento

Agli Uffici delle dogane

All'Assobirra

All'Unionbirrai

Alla Coldiretti

Alla Confindustria

Alla Confederazione italiana
dell'agricoltura

Alla Confederazione generale
dell'agricoltura

Alla Confartigianato Alimentazione

Alla Fedagri – Confcooperative

Alla Legacoop Agroalimentare

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Finanze

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza

All'Ufficio del Vicedirettore –
Direttore Vicario

Alla Direzione centrale legislazione
e procedure doganali

Alla Direzione centrale antifrode e
controlli

Alla Direzione centrale tecnologie
per l'innovazione

Alla Direzione centrale analisi
merceologica e laboratori chimici

Roma, 2 gennaio 2019

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*. Disposizioni in materia di accisa sulla birra.

Sul supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (di seguito legge di Bilancio), che all'**art. 1, commi da 689 a 691**, reca disposizioni in materia di accisa sulla birra.

In particolare l'art. 1, comma 689, interviene sull'art. 1, comma 514, della legge n. 205/2017, che nella versione originaria fissava in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato l'aliquota di accisa sulla birra che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2019.

La modifica apportata assorbe la predetta misura e la riduce ulteriormente, rideterminando **a decorrere dal 1° gennaio 2019** l'aliquota di accisa sulla birra da euro 3,02 **ad euro 2,99** per ettolitro e per grado-Plato.

L'art. 1, comma 690, lettera a), andando a sostituire il comma 3-*bis* dell'art. 35 del D.Lgs. n. 504/1995, introduce una tassazione agevolata (riduzione del 40 per cento dell'aliquota ordinaria) in favore della birra

realizzata dai piccoli birrifici indipendenti, come definiti¹ dall'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge n. 1354/1962, limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

L'attuazione della misura è demandata, dalla lettera b) del medesimo comma 690, ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, che deve definire, in particolare, l'assetto del deposito fiscale di produzione e le modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta.

Conseguentemente, in base a quanto statuito dall'art. 1, comma 691, della legge di Bilancio, l'aliquota di accisa agevolata troverà applicazione a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di entrata in vigore del previsto decreto.

Fino a tale data l'aliquota di accisa da applicare alla birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri permane quella ordinaria.

Il Direttore Centrale

Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

¹ Ai fini di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 1354/1962, il comma 4-*bis* intende per "*piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto terzi.*"